

-----N. 74967 Rep.-----N. 29669 Racc.-----

-----VERBALE DI ASSEMBLEA-----

-----DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-----

-----Esente dal bollo art. 19, all.B, D.P.R. 642/1972-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Questo giorno tredici febbraio duemilaventi (13.2.2020), alle ore undici.-----

In Parma, Via Giorgio Sidney Sonnino n. 33A, al piano terra. Io sottoscritto Dottor Notaio MARCO MICHELI iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Parma con residenza in Parma,-----

a richiesta della società:-----

"SALTATEMPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS" con sede in Parma (PR), Via Giorgio Sidney Sonnino n. 33A, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Parma al n. 235072, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma n. 02402790345,-----

procedo mediante il presente atto pubblico, alla redazione del verbale dell'assemblea generale della società, riunita in seconda convocazione in questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente:-----

-----ORDINE DEL GIORNO-----

1. Modifiche statutarie: introduzione Titolo VI - Strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi e conseguente rinumerazione e adeguamento degli articoli statutari connessi al nuovo Titolo VI (nuovo art. 31 ex art. 26 Bilancio d'esercizio e nuovo art. 52 ex art. 46 Devoluzione patrimonio finale)-----

2. Modifiche statutarie: modifica art. 45 (Collegio Sindacale) e introduzione art. 46 (Controllo contabile)-----

3. Varie ed eventuali-----

E' presente il signor:-----

MARCIANO MAURIZIO, nato a Napoli (NA) il 15 agosto 1975, domiciliato a Colorno (PR), Via Gramsci n. 17,-----

comparsa della cui identità personale sono certo, cittadino italiano, il quale, in virtù della sua carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, a norma dell'art. 33 dello Statuto Sociale, assume la presidenza della assemblea conferendomi l'incarico della redazione del presente verbale.-----

Il Presidente dà inizio ai lavori dell'assemblea innanzitutto constatando e facendo constatare quanto segue:-----

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale con comunicazione ai soci in data 22 gennaio 2020;-----

- che la prima convocazione, fissata per il giorno 12 febbraio 2020 alle ore 21,00 (ventuno), è andata deserta;-----

- che sono presenti, personalmente o per delega, n.16 (sedici) soci sugli attuali n. trentadue soci, come risulta

Atto reg. a Parma
il 26 febbraio 2020
n. 3243 Serie 1T
per € 200,00

Depositato nel Registro
Imprese di PARMA
il 02 marzo 2020
al R.E.A. PR-235072
per € 45,00

dall'elenco presenze predisposto dall'Organo Amministrativo che, in originale, sottoscritto dal presidente e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avuta dal comparente;-----

- che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione, in persona di esso Presidente dell'Assemblea e dei signori FERRARI CHIARA, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e BOSCHINI MARCO, Consigliere;-----

- che la società cooperativa non ha Organo di Controllo; la revisione contabile è affidata alla società di revisione "ANALISI SOCIETA' DI REVISIONE S.P.A.".-----

Fatte le constatazioni che precedono senza che alcuno dei presenti abbia sollevato eccezioni o riserve in merito alla validità di costituzione della presente assemblea o si sia dichiarato insufficientemente informato sugli argomenti sottoposti al suo esame, il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara l'assemblea validamente costituita e passa alla trattazione dell'ordine del giorno.-----

Il Presidente, richiamandosi a precedenti colloqui informali riassume brevemente le ragioni che consigliano di deliberare:-----

= l'introduzione nello statuto di una sezione, precisamente il "Titolo VI", inerente gli "STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI E NON PARTECIPATIVI) contentente i nuovi articoli 24, 25, 26, 27 e 28, con conseguente rinumerazione di tutti i titoli ed articoli successivi;-----

= la modifica degli articoli 26 (bilancio d'esercizio) e 46 (devoluzione patrimonio finale), che a seguito dell'introduzione degli articoli sopra indicati assumono rispettivamente i numeri 31 (bilancio d'esercizio) 52 (devoluzione patrimonio finale);-----

= la modifica dell'articolo 40 (relativo al Collegio Sindacale, che a seguito dell'introduzione degli articoli sopra indicati assume il numero 45 e l'introduzione dell'articolo 46 (relativo al Controllo Contabile));-----

modifiche tutte indicate all'ordine del giorno, come risultanti dal testo di statuto oltre allegato, testo già discusso in precedenti riunioni e ben conosciuto dai soci stessi e di cui viene data lettura in assemblea relativamente agli articoli modificati.-----

L'Assemblea, senza discussione, udite le parole del Presidente, con voto palese espresso oralmente, all'unanimità-----

-----delibera-----

a) di adottare un nuovo testo di statuto sociale aggiornato in base alle attuali necessità sociali come esposte dal Presidente in assemblea, testo comprendente le modifiche esposte dal Presidente, composto di cinquantacinque articoli e dattiloscritto su ventidue pagine di sei fogli che si allega al presente atto sotto la lettera "B" previa sotto-

scrizione del Presidente e di me Notaio, a cui si rimanda espressamente per il testo degli articoli sopra citati, omessane la lettura per collegiale dispensa avuta dall'assemblea con il mio consenso;-----

b) di conferire al Presidente della odierna Assemblea ogni facoltà per l'adempimento di tutte le formalità e pratiche occorrenti per la legale validità delle sopra assunte deliberazioni, autorizzandolo espressamente ad apportare da solo quelle eventuali modificazioni che potessero essere richieste dall'Autorità competente in sede di iscrizione del presente atto presso il Registro delle Imprese.-----

-----*-----

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore undici e minuti trenta.-----

Le spese del presente atto e quelle ad esso consequenziali vengono assunte dalla società.-----

Del che ho redatto il presente verbale che dattiloscritto da persona di mia fiducia su due pagine e parte della terza di un foglio stato da me letto all'assemblea che collegialmente lo ha approvato: esso viene quindi sottoscritto a norma di Legge dal solo Presidente e da me notaio alle ore undici e minuti trenta.-----

FIRMATI ALL'ORIGINALE:-----

MARCIANO MAURIZIO-----

-----MARCO MICHELI notaio-----

Matr.	Nominativo	Firma Presenza	n. deleghe
00013	GIUSTETTO MONICA		
00014	AZZALI DEBORA		
00016	CRESCINI ILARIA	<i>Crechini Ilaria</i>	
00025	CATELLANI LORENZA	A ANTONIETTA	
00031	CODELUPPI MARA		
00035	PACURAR ADRIANA		
00037	EL QEBAQEBY FOUZIA		
00043	REGAZZI RAFFAELLA		
00049	ROVATTI SIMONA		
00050	ZINETTI ANTONIETTA	<i>Zinetti Antonietta</i>	<i>Lorenza Catellani 1</i>
00051	MARCIANO MAURIZIO	<i>Marciano Maurizio</i>	
00057	LA GROTTA GRAZIA		
00066	PROVENZANO PIACENTINI MARIALARA		
00068	FERRARI MANUEL	DELEGA GRACCO	GO KIN
00069	ABEBE ALEM RETA	<i>Abebe Alem Reta</i>	
00070	GUGLIELMI ANNA		
00075	GOZZI GIANLUCA	<i>Gozzi Gianluca</i>	1 MANIACI FARMACIA
00084	NKWETA NKENG WILDFRED		
00093	BROZZI MARTINA	DELEGA A PAOLO DALL'ASTA	
00094	DALL'ASTA PAOLO	PAOLO	DELEGA DI MARTINA BROZZI
00095	STURLA VALENTINA	DELEGA A PAOLO DALL'ASTA	VALENTINA STURLA
00098	DODI BARBARA		
00106	LANZI SANDRA		
00019	ALLEGRI ALESSANDRA		
00023	FERRARI CHIARA	<i>Ferrari Chiara</i>	
00026	PANIZZI LUCIANA	<i>Panizzi Luciana</i>	DI ALLOSI BIRIA VALLI
00027	CALESTANI PIERFRANCESCO		
00046	BERTINELLI MONICA	DELEGA A PANIZZI	
00047	OSTIGLIESI ELENA		
00090	CARBONI NICOLO'	<i>Carboni Nicolo'</i>	

ALLOSI SARA
MARCO BOSCHINI

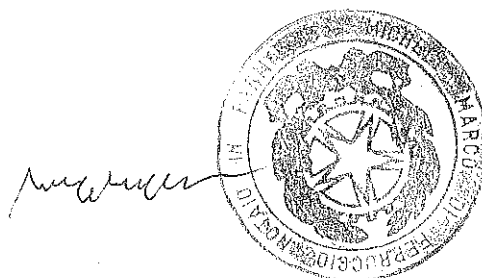
DELEGA A PANIZZI
[Signature]

PRESENTI PERSONALMENTE : 10 Soci

PRESENTI PER DELEGA : 6 Soci

TOTALE : 16 Soci

[Signature]



-----ALLEGATO "B"-----

-----ALL'ATTO N. 74.967/29.669 DI REP.-----

-----*

-----"SALTATEMPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"-----

-----con sede in Parma (PR)-----

-----***

-----STATUTO-----

-----***

-----TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----

Art. 1 (costituzione; denominazione; norme applicabili)-----
E' costituita ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381,
con sede nel Comune di Parma (PR), la società cooperativa
denominata:-----

-----"SALTATEMPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"-----

La Cooperativa è ONLUS di diritto ex art. 10 comma 8 D. Lgs
460/1997 in quanto cooperativa sociale.-----
In forza del disposto dell'art. 111-septies D.Lgs. 6/2003 la
Cooperativa, rispettando le norme di cui alla predetta Legge
381/1991, è considerata di diritto cooperativa a mutualità
prevalente.-----

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del
codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si
applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a
responsabilità limitata. La Cooperativa potrà istituire e
sopprimere, con delibera dell'Organo amministrativo, suc-
cursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.-----

Art. 2 (durata)-----
La durata della cooperativa è fissata fino al 31/12/2050
(trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere antici-
patamente sciolta o prorogata con deliberazione dell'Assem-
blea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci
dissenzienti.-----

-----TITOLO II-----

-----SCOPO - OGGETTO-----

Art. 3 (Scopo mutualistico)-----
La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge
381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire
l'interesse generale della comunità alla promozione umana e
all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgi-
mento di attività diverse, agricole, industriali, commer-
ciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di
persone svantaggiate, di cui alla lettera b) dell'art. 1
della legge 381/91.-----

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il
principio della mutualità senza fini di speculazione privata
ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la ge-
stione in forma associata, continuità di occupazione lavora-
tiva e le migliori condizioni economiche, sociali e profes-
sionali per i soci lavoratori.-----
La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con

terzi.-----

A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, ed in base al regolamento interno conseguentemente adottato inerente i rapporti tra socio lavoratore e cooperativa, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.-----

Su delibera del Consiglio di Amministrazione potrà aderire alle centrali cooperative, ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.-----

Art. 4 (Oggetto sociale)-----

Considerato lo scopo mutualistico, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto quello di gestire stabilmente o temporaneamente in proprio o con terzi le seguenti attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate:-----

- servizi di pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfe-stazione, derattizzazione, diserbii ed altre lavorazioni af-fini da effettuarsi presso ogni tipo di immobile, struttura, area coperta o scoperta, quali, per esempio, quelli adibiti ad uso civile, industriale, commerciale, culturale, sociale e religioso, sia privato che pubblico;-----
- servizi di pulizia, manutenzione, rimessaggio, assistenza, controllo e custodia di ogni tipo di bene mobile, sia pub-blico sia privato, quali ad esempio: mezzi di trasporto, au-tobus, carrozze ferroviarie, ecc...;-----
- servizi di spalatura, rimozione e trasporto neve anche con mezzi meccanici, sgombero cantine e solai;-----
- qualsiasi operazione di igiene ambientale, salvaguardia ecologica, nettezza urbana ed extraurbana, raccolta e tra-sporto rifiuti urbani ed extra urbani; servizi di tratta-mento, differenziazione e smaltimento dei rifiuti; gestione di isole ecologiche attrezzate;-----
- servizi di giardinaggio e di manutenzione di ogni genere e specie del verde pubblico e privato; realizzazione di parchi e giardini, interventi di risanamento boschivo, ecc....-----
- produzione e vendita di piante, fiori, frutti, ortaggi e composizioni ornamentali;-----
- servizi di lavanderia, stireria, piegatura e smistamento di biancheria, indumenti e tessuti in genere per conto pro-prio, presso terzi, o per conto terzi; gestione servizi di guardaroba ed interventi di sartoria;-----
- servizi di gestione bar, tavole calde, punti di ristoro, pizzerie, self-service, circoli ricreativi, circoli sporti-vi, ecc...;-----

- servizi di trasporto pasti; servizi di lavaggio stoviglie, pentolame, ecc...; servizi di lavaggio e disinfezione veterinaria, contenitori, ecc...;-----
- servizi di ogni genere per ristoranti, alberghi ed esercizi affini;-----
- qualsiasi operazione di facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, di trasloco, carico e scarico, trasporto di persone, merci e operazioni di manovalanza in genere per conto di privati ed Enti pubblici;-----
- gestione di servizi di selezione, cernita con eventuale inscatolamento, assemblaggio, confezionamento, imballaggio e stoccaggio di prodotti, materiali e merci varie; servizi di codificazione, etichettatura, riconoscimento ed individuazione di merci, articoli, prodotti; servizi di insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, ecc...;-----
- assemblaggio e montaggio di componenti meccaniche per conto terzi;-----
- servizi di autotrasporto di cose per conto terzi;-----
- servizi di controllo accessi, guardiania non armata, custodia di ogni tipo di immobile, area o struttura sia pubblica sia privata, servizi ausiliari museali, reception;-----
- gestione e manutenzione di stabilimenti balneari, impianti turistici, ricreativi e sportivi; la gestione di parcheggi, posteggi e impianti di autolavaggio pubblici e privati; gestione di canili;-----
- servizi di gestione e manutenzione di ogni tipo di immobile, area o struttura sia pubblica sia privata; ristrutturazioni e restauri in genere, lavori di piccola edilizia;-----
- servizi di tinteggiatura locali, di falegnameria;-----
- servizi amministrativi generali a strutture sia pubbliche sia private quali servizi copia, centralino, reception, distribuzione cancelleria, posta interna, fattorinaggio, servizi di ausiliariato, ecc...;-----
- ogni altro servizio in qualsiasi modo connesso o collegato con i servizi di cui ai punti precedenti (esempio servizi in telelavoro);-----
- servizi inerenti ad affissioni, lettura di contatori dell'acqua, della luce e del gas, ecc..., la segnaletica stradale, la numerazione civica, la toponomastica; il recapito di fatture, telegrammi, espressi, ecc...; qualsiasi lavoro connesso con il servizio postale ed altri simili.-----

La cooperativa potrà comunque svolgere ogni attività in qualsiasi settore produttivo ed in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.-----

Le attività del presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.-----

La società potrà partecipare a gare d'appalto indette da en-

ti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., potrà stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, concorrere ad aste, a licitazioni private ed ad altre procedure per lo svolgimento delle attività previste nello statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.-----

La società potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali quali operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, in particolare procedere alla costruzione, ristrutturazione, restauro, manutenzione straordinaria ed ordinaria di fabbricati propri o di terzi da adibire a sede delle attività sociali; operazioni finanziarie, nei limiti consentiti dalla legge, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.-----

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società è altresì impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi, a gruppi di cooperative e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.-----

La società può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.-----

La società potrà infine svolgere tutte le attività atte a promuovere, sostenere, sviluppare e qualificare le gestioni proprie, potrà cioè svolgere attività di formazione, di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali e delle istituzioni, di divulgazione, di informazione e simili.-----

-----TITOLO III-----

-----SOCI COOPERATORI-----

Art. 5 (Soci cooperatori)-----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:-----

a) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente

ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti: preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;---

b) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge n. 381/91;-----

c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;-----

d) soci fruitori che godono a vario titolo, direttamente od indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa, vale a dire: i soggetti assistiti ed i familiari dei soggetti assistiti e/o avviati al lavoro.-----

Possono altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.-----

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.-----

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.-----

Art. 6 (Categoria speciale di soci)-----

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del precedente articolo.-- In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.-----

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata, nei limiti di legge, in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.-----

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476 commi 2 e 3 del codice civile.-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del

presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Il recesso ha effetto, tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.-----

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:-----

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;-----
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;-----
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.-----

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci lavoratori.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia esercitato il diritto di recesso o che non sia stato escluso nei termini previsti ai precedenti commi è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto; tale ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.-----

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.-----

Art. 7 (Domanda di ammissione)-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute; c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto: per i soci volontari dovrà essere perfettamente specificata la volontarietà del rapporto; d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge; e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola conciliativa contenuta nell'art. 41 e della clausola arbitrale contenuta negli artt. 42 e seguenti del presente statuto.-----

Se trattasi di persone giuridiche (salvo quanto disposto dall'art. 2522 comma 2 del codice civile), oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.-----

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.-----

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.-----

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

Il richiedente è responsabile per tutto quanto ha dichiarato nella domanda di ammissione, non essendo l'Organo Amministrativo obbligato a verificare la rispondenza al vero delle dichiarazioni stesse.-----

Art. 8 (Obblighi del socio)-----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:-----

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:-----

- del capitale sottoscritto;-----

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;-----

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;-----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.-----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa

comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.-----

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)-----

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di morte.-----

Art. 10 (Recesso del socio)-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.-----

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.-----

Se non sussistono i presupposti del recesso l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 42 e seguenti.-----

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 (tre) mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

Art. 11 (Esclusione)-----

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario qualora questi abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa; c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali; d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (ses-

santa) giorni per adeguarsi; e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo; f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.-----
Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.-----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 42 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.-----

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.-----

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)-----

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 42 e seguenti del presente statuto.-----

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.-----

Art. 13 (Liquidazione)-----

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 26, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.-----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.-----

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.-----

Al socio receduto o escluso, agli eredi o legatari del socio defunto, per quanto concerne i tempi di chiusura delle partite economiche inerenti il rapporto mutualistico nonché il rimborso dei prestiti e delle trattenute, viene riservato lo stesso trattamento previsto per i soci che permangono nella

Cooperativa.-----

Art. 14 (Morte del socio)-----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.-----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto alla liquidazione.-----

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso del de cuius dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.-----

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)-----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.-----

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.-----

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.-----

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.-----

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.-----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.-----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.-----

-----**TITOLO IV**-----

-----**SOCI SOVVENTORI**-----

Art. 16 (Soci sovventori)-----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-

sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.---

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)-----

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro 500 (cinquecento).-----

Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di euro 5.000 (cinquemila).-----

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)-----

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.-----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.-----

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e l'Organo amministrativo deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.-----

Art. 19 (Deliberazione di emissione)-----

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea dei soci, con la quale devono essere stabiliti: a) l'importo complessivo dell'emissione; b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse; c) il termine minimo di durata del conferimento; d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori; e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.---

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.-----

I voti attribuiti ai soci sovventori non possono esprimere più di 1/3 (un terzo) dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.-----

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.-----

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba

procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.-----

La deliberazione dell'Assemblea dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.-----

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)-----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.-----

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.-----

-----TITOLO V-----

-----AZIONI DI PARTECIPAZIONE-----

Art. 21 (Azioni di partecipazione cooperativa)-----

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.-----

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.-----

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.-----

Il valore di ciascuna azione è di euro 500 (cinquecento).----

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci ed ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.-----

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.-----

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:-----

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;-----
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi plu-

riennali approvati dall'Assemblea;-----
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate.-----
Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 (due) punti rispetto a quella dei soci cooperatori.-----
I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati: a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione; b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.-----

Art. 22 (Assemblea speciale)-----

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.-----

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore 1 (uno) voto per ogni azione posseduta.-----

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.-----

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.-----

Art. 23 (Recesso)-----

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.-----

-----**TITOLO VI**-----

-----**STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI E NON PARTECIPATIVI**-----

Art. 24 - Emissione di strumenti finanziari-----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III dello statuto, la società può emettere strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi secondo le regole fissate dal presente Titolo, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.-----

L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci, con la quale sono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti

patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.-----
L'assemblea straordinaria, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2526 del codice civile, con modifica dell'atto costitutivo, può emettere altri strumenti finanziari partecipativi, disciplinando la misura dei diritti patrimoniali e di amministrazione ad essi attribuiti.-----

L'emissione degli strumenti finanziari non partecipativi è approvata dall'assemblea ordinaria che ne stabilisce l'importo e le caratteristiche.-----

Art. 25 - Conferimento e apporto e imputazione degli strumenti finanziari.-----

I conferimenti dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 260 (duecentosessanta) ciascuna.-----

Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della società e attribuiscono la qualifica di socio finanziatore.-----

Gli apporti dei possessori di strumenti finanziari non partecipativi possono avere ad oggetto denaro,-----
beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o servizi e confluiscono fra i debiti della società.-----

Art. 26 - Diritti amministrativi e patrimoniali dei possessori di strumenti finanziari-----

Ai possessori di strumenti finanziari a cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo criteri fissati dall'assemblea straordinaria nella delibera di emissione.----

Gli strumenti finanziari non partecipativi possono essere forniti, secondo criteri fissati dall'assemblea ordinaria, di diritti patrimoniali ed amministrativi, con la sola esclusione del diritto di voto nell'assemblea generale.-----

In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di 1/3 (un terzo) dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.-----

Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziari ed in capo al singolo socio sovventore, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.-----

Le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi tuttavia restando i vincoli previsti dall'art. 2514 del codice civile, vale a dire il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al

limite massimo previsto per i dividendi.-----
Le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi sono privilegiate nella ripartizione degli utili e all'atto dello scioglimento della società hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale, così come previsto dai successivi artt. 31 e 53. La riduzione del capitale del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale degli strumenti finanziari partecipativi, se nono per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo di tutte le altre azioni.-----

I possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono eleggere più di 1/3 (un terzo) degli amministratori.-----

Art. 27 - Trasferibilità dei titoli-----

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.-----

Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.-----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.-----

Art. 28 - Recesso dei possessori di strumenti finanziari-----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai possessori di strumenti finanziari partecipativi il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione dei titoli.-----

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, se corrisposto ad un socio cooperatore titolare degli strumenti finanziari stessi, mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, maggiorato della quota parte delle riserve divisibili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, se corrisposto ad un socio non cooperatore titolare degli strumenti finanziari.-----

-----**TITOLO VII**-----

-----**PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**-----

Art. 29 (Elementi costitutivi)-----

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:-----

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: 1)
dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale di euro 260 (duecentoses-

santa); le quote complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere inferiori a 2 (due) né superiori ai limiti di legge; 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale; 3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa; la Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile;-----

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 31 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;-----

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;-----

d) dalla riserva straordinaria;-----

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.-----

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.-----

Art. 30 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)-----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.-----

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.-----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.-----

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.-----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.-----

Art. 31 (Bilancio di esercizio)-----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.-----

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni

dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.-----

L'Assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%; b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59; d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.-----

L'Assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non operatori.-----

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non operatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.-----

L'Assemblea dei soci può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.-----

Art. 32 (Ristorni)-----

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.-----

L'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:-----

- erogazione diretta;-----
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;--
- emissione di quote di sovvenzione e di azioni di partecipazione cooperativa.-----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, tenendo conto eventualmente anche del criterio dell'anzianità, secondo quanto previsto in apposito regolamento.-----

-----TITOLO VIII-----

-----ORGANI SOCIALI-----

Art. 33 (Competenze dell'Assemblea dei soci)-----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza

dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che l'Amministratore unico od uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.-----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; b) l'emissione delle quote destinate ai soci sovventori con gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché i voti spettanti secondo i conferimenti; c) la nomina dell'Organo Amministrativo; d) la nomina del Collegio Sindacale quando è obbligatoria per legge o per decisione dei soci; e) la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori o all'Amministratore unico ed ai sindaci; f) l'approvazione dei regolamenti interni; g) le modificazioni dell'atto costitutivo; h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.-----

Le decisioni dei soci devono essere adottate sempre mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.-----

Art. 34 (Convocazione dell'Assemblea)-----

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi 8 (otto) giorni prima dell'adunanza [15 (quindici) giorni in caso di approvazione del bilancio] mediante lettera raccomandata A.R. o a mano ovvero mediante fax o strumenti informatici che consentano la prova dell'avvenuta ricezione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.-----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

Art. 35 (Quorum costitutivi e quorum deliberativi)-----

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.-----

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato, la proroga della durata della società, la modifica dell'og-

getto sociale con un cambiamento significativo dell'attività, la trasformazione o la fusione o la scissione della società, il trasferimento della sede sociale all'estero, le deliberazioni devono essere prese, tanto in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i 1/3 (un terzo) dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto.--

Art. 36 (Votazioni)-----
Per le votazioni si procederà, sempre e comunque con voto palese, normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.-----

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.----

Art. 37 (Voto)-----
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.-----

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.-----
Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.-----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore e che non sia amministratore o sindaco come disposto nell'art. 2372 del codice civile.-----

Ciascun socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci.-----
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.-----

Art. 38 (Presidenza dell'Assemblea)-----
L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.-----

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.-----

Art. 39 (Amministrazione)-----
La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione in modo congiunto (tutti i riferimenti del presente statuto all'amministrazione sono quindi da intendersi alternativamente riferiti all'Amministratore unico od al Consiglio di Amministrazione).-----

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un nume-

ro di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.-----

I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.-----

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.-----

Art. 40 (Compiti degli Amministratori o dell'Amministratore unico)-----

Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dei soci dalla legge e dallo statuto.-----

Gli Amministratori, in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, possono delegare parte delle proprie attribuzioni (ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci) ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.-----

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.-----

E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.-----

Art. 41 (Convocazioni e deliberazioni)-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) degli Amministratori.-----

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.-----

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in

carica.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 42 (Integrazione del Consiglio)-----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.-----

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.--

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso all'Assemblea dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a fare ricorso all'Assemblea dei soci e rimanendo in carica fino alla sostituzione.-----

Art. 43 (Compensi agli Amministratori)-----

Spetta all'Assemblea dei soci determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico od agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.-----

Art. 44 (Rappresentanza)-----

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.-----

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se nominati. L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.-----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.-----

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.-----

Art. 45 (Collegio Sindacale)-----

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea dei soci, si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti.-----

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci.-----

I Sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.-----

Essi sono rieleggibili.-----

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.-----

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.-----

Il Collegio Sindacale può esercitare il controllo contabile nei casi previsti dall'art. 2409-bis, comma 2 del codice civile.-----

Art. 46 (Controllo contabile)-----

L'incarico del controllo contabile, se obbligatorio per legge o se comunque previsto dall'assemblea, è conferito dall'assemblea stessa, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.-----

L'incarico ha la durata di 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico è rinnovabile.-----

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile svolgono la loro attività secondo quanto previsto dall'art. 2409-bis del codice civile. Tale attività è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro che resta depositato presso la sede della società.-----

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis, comma 3 del codice civile l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato.-----

-----TITOLO IX-----

-----CONTROVERSIE-----

Art. 47 (Clausola conciliativa)-----

Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente statuto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alle procedure di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti. Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla cognizione degli arbitri. Pertanto tutti i richiami contenuti nel presente statuto all'obbligo di devoluzione delle controversie alla cognizione di arbitri rituali debbono intendersi implicitamente contenenti l'obbligo in via pregiudiziale del tentativo di conciliazione.-----

Art. 48 (Clausola arbitrale)-----
Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 49, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: -tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; -le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari; -le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.-----
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.-----
Art. 49 (Arbitri e procedimento)-----
Gli Arbitri sono in numero di:-----
a) 1 (uno), per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000 (centomila); ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;-----
b) 3 (tre), per le altre controversie.-----
Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative.-----
In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società cooperativa.-----
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.-----
Gli Arbitri decidono secondo diritto.-----
Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, quando sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.-----
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.-----
Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-

pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 50 (Esecuzione della decisione)-----
Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.-----

-----TITOLO X-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

Art. 51 (Scioglimento anticipato)-----
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.-----

Art. 52 (Devoluzione patrimonio finale)-----
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:-----

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 31, lett. c);-----
- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa e dai possessori di strumenti finanziari partecipativi, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;-----
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.-----

-----TITOLO XI-----

-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----

Art. 53 (Regolamenti)-----
Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze di cui all'Articolo 35.-----

Art. 54 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)-----

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.----

Art. 55 (Rinvio)-----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91.-----
Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile con-

tenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.-----

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempre che nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.-----

FIRMATI ALL'ORIGINALE:-----

MARCIANO MAURIZIO-----

-----MARCO MICHELI notaio-----